

PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO N. 0003

di iniziativa dei Consiglieri
Zamponi, Sola, Cavalli, Patitucci

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 167 alla Convenzione
sul trasferimento delle Persone condannate concluso a Strasburgo il 18 dicembre 1997.**

PRESENTATO IL 07/07/2010

ASSEGNATO IN DATA 12/07/2010
ALLA COMMISSIONE REFERENTE II

RELAZIONE

Nel corso degli ultimi anni, due sembrano ormai i valori che a livello internazionale vengono ritenuti imprescindibili: da un lato il pieno rispetto “de facto” dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali e dall’altro la necessità di una intensificazione della cooperazione internazionale nei confronti della lotta al crimine. Quanto al primo è ormai pienamente diffusa la convinzione che dignità e libertà della persona siano valori alla cui osservanza lo Stato non possa sottrarsi. Quanto al secondo dei valori richiamati, la dimensione transnazionale che l’attività criminosa è venuta diffusamente assumendo, ha reso inevitabile la ricerca di una maggiore efficienza: essa è stata perseguita valorizzando gli istituti tradizionali attraverso i quali si svolge la cooperazione giudiziaria in materia penale, nonché apprestando strumenti nuovi, anche in alternativa ai primi.

Le novità riguardano anzitutto il collaudato istituto dell’estradiizione, il cui impiego è sempre più frequente ed esteso. In secondo luogo la possibilità di fare espiare ad un condannato in via definitiva la pena nel paese d’origine.

Il tema dell’espiazione della pena nel paese d’origine si inquadra in un contesto di carattere internazionale e prevede la necessaria stipulazione di accordi internazionali fra Stati sovrani e soggetti di diritto internazionale.

Il riferimento normativo internazionale più rilevante è costituito dalla Convenzione di Strasburgo del 1983, relativa al trasferimento delle persone condannate, di seguito denominata “Convenzione (STCE n. 112)”, firmata attualmente da 64 Paesi, tra cui l’Italia, nel cui ambito territoriale, nell’anno 1988, è entrata in vigore, mediante procedimento di esecuzione (legge 25 luglio 1988. n. 334).

La Convenzione (STCE n. 112) ha quale scopo principale quello di favorire il reinserimento sociale delle persone condannate permettendo ad uno straniero, privato della libertà in seguito a reato penale, di scontare a determinate condizioni la pena nel proprio paese d’origine. Sono presenti anche considerazioni di carattere umanitario, laddove si considera che le difficoltà di comunicazione dovute a barriere linguistiche e a mancanza di contatti con i propri familiari possono avere effetti nefasti sul comportamento dei detenuti stranieri.

Sebbene la Convenzione (STCE n. 112) non obblighi gli Stati membri a dare seguito ad una domanda di trasferimento, tuttavia un trasferimento può avvenire soltanto se:

1. la sentenza è passata in giudicato ed è esecutiva;
2. al momento della ricezione della domanda di trasferimento, la durata della pena che resta da scontare è di almeno sei mesi;
3. il reato in questione è punibile non soltanto nello Stato di condanna (Paese in cui è stata pronunciata la sentenza e in cui il condannato sta scontando la pena), bensì anche nello Stato d’esecuzione (Paese d’origine del condannato verso il quale esso deve essere trasferito per scontare il resto della pena);
4. le competenti autorità dello Stato di condanna e dello Stato d’esecuzione nonché il condannato acconsentono al trasferimento.

Quanto ad effetti del trattamento la Convenzione (STCE n. 112) prevede due procedure possibili per determinare la durata della pena che il condannato deve ancora scontare dopo il trasferimento: il proseguimento dell'esecuzione o la conversione della condanna d'origine in una sentenza dello Stato d'esecuzione.

L'Italia assieme ad altri Stati ha optato per il proseguimento dell'esecuzione con la conseguenza di vincolarsi alla natura giuridica e alla durata della sanzione risultanti dalla condanna. Tuttavia se la sanzione inflitta nello Stato di condanna non è compatibile con il diritto italiano, lo Stato italiano ai sensi della Convenzione (STCE n. 112) può mediante una decisione giudiziaria o amministrativa adattare questa sanzione alla pena o alla misura prevista dalla propria legge per i reati della stessa natura. La pena o la misura che resta da scontare in Italia dopo il trasferimento deve corrispondere, per quanto possibile, a quella che rimarrebbe da scontare nello stato di condanna e non può aggravare la sanzione pronunciata nello Stato di condanna nè eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato d'esecuzione. Dopo il trasferimento, l'esecuzione della pena è retta dal diritto italiano.

Gli Stati che abbiano invece optato per la conversione della condanna devono impegnarsi a tenere il condannato in stato di detenzione o prendere altri provvedimenti per assicurarne la presenza nello stato di esecuzione fino al termine della condanna e riguardo alla conversione, l'autorità competente:

1. è vincolata dall'accertamento dei fatti per quanto questi figurino nella sentenza pronunciata nello stato di condanna;
2. non può convertire una sanzione privativa della libertà in una sanzione pecuniaria;
3. deduce integralmente il periodo di privazione della libertà subito dal condannato,
4. non aggrava la situazione penale del condannato, e non è vincolata dalla sanzione minima eventualmente prevista dalla legislazione dello Stato d'esecuzione per il reato o reati commessi.

Nella Convenzione (STCE n. 112) viene anche disciplinata la procedura di trasferimento che può essere domandata sia dallo Stato nel quale la condanna è stata pronunciata (Stato di condanna) sia dallo Stato di cittadinanza del condannato (Stato dell'esecuzione) in ogni caso subordinata al consenso degli Stati interessati oltre che a quello del condannato.

Tuttavia una duplice problematica è emersa nel corso degli ultimi anni: da una parte l'eccessiva presenza di detenuti stranieri in Italia che di fatto rende insostenibile la situazione dei penitenziari italiani e dall'altra l'esponentiale crescita del numero di reati commessi da criminali stranieri non domiciliati in Italia.

Una risposta alle due questioni sopra menzionate può essere fornita dal Protocollo Addizionale alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei condannati del 18 dicembre 1997 (STCE n. 167), il cui intento, come sottolineato nel preambolo, è quello di facilitare l'applicazione della predetta Convenzione sul trasferimento dei condannati del 1983 (STCE n. 112) già firmata e ratificata dall'Italia.

Il Protocollo Addizionale (STCE n. 167) che può essere ratificato solo da uno Stato che abbia già ratificato la Convenzione (STCE n. 112), costituisce quindi un valido deterrente nei confronti di criminali stranieri non domiciliati in Italia, in quanto supererebbe l'ostacolo del consenso del detenuto al trasferimento nel paese d'origine per scontare la pena.

Nell'interesse di una collaborazione internazionale più efficace, il Protocollo Addizionale (STCE n. 167) prevede infatti l'esecuzione della pena nello Stato d'origine **anche senza il consenso o contro il volere di una persona condannata**, nei seguenti due casi:

1. se il cittadino di una Parte (Paese d'origine), oggetto di una condanna definitiva pronunciata nel territorio di un'altra Parte (Stato di condanna), tenta di sottrarsi alla esecuzione o alla continuazione dell'esecuzione della condanna nello Stato di condanna, rifugiandosi nel territorio del Paese d'origine prima di aver scontato la pena.
2. quando nei confronti di un cittadino del Paese d'origine sia pronunciata una condanna o una decisione amministrativa presa in seguito a tale condanna che comporti una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera o qualsiasi altra misura in applicazione della quale il condannato, dopo la sua scarcerazione, non potrà soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.

In ambedue i casi è però necessario il consenso del Paese d'origine.

Nel primo caso infatti lo Stato di condanna può chiedere allo Stato d'origine di incaricarsi dell'esecuzione di detta condanna mentre nel secondo caso su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato d'esecuzione può dare il proprio consenso al trasferimento del condannato nel proprio territorio per l'esecuzione di una pena residua di almeno sei mesi.

Inoltre in base al Protocollo Addizionale (STCE n. 167), alla persona condannata deve essere concesso il diritto di essere sentita.

Ad oggi sono ben 35 gli Stati che hanno aderito al Protocollo Addizionale (STCE n. 167).

Quattro sono invece gli Stati che dopo la firma non hanno provveduto ancora a ratificarlo. Tra questi anche l'Italia nonostante abbia provveduto ad apporre la propria firma nel lontano 26 maggio 2000.

La legge di riforma costituzionale attualmente in vigore (legge costituzionale n. 3/2001), pur avendo previsto un ampliamento delle competenze regionali ha lasciato tale competenza in capo allo Stato che, in quanto tale, resta l'unico ed il solo soggetto autorizzato a stipulare accordi internazionali in materia di politica estera e di ordinamento penale.

A fronte di tale situazione, la presente Proposta di Legge al Parlamento è rivolta a sollecitare i competenti organi istituzionali affinché si attivino provvedendo alla necessaria ratifica del Protocollo Addizionale alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei condannati (STCE n. 167).

PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO

“RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE N. 167 ALLA CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE CONCLUSO A STRASBURGO IL 18 DICEMBRE 1997.”

Articolo 1

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo Addizionale n. 167 alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (allegato A) concluso a Strasburgo il 18 dicembre 1997.

Articolo 2

(Ordine di esecuzione)

2. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

23 giugno 2010

Stefano Zamponi (IDV)

Gabriele Sola (IDV)

Giulio Cavalli (IDV)

Francesco Patitucci (IDV)

Allegato A

Additional Protocol to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons
Strasbourg, 18.XII.1997

Preamble

The member States of the Council of Europe, and the other States signatory to this Protocol,

Desirous of facilitating the application of the Convention on the Transfer of Sentenced Persons opened for signature at Strasbourg on 21 March 1983 (hereinafter referred to as “the Convention”) and, in particular, pursuing its acknowledged aims of furthering the ends of justice and the social rehabilitation of sentenced persons;

Aware that many States cannot extradite their own nationals;

Considering it desirable to supplement the Convention in certain respects,

Have agreed as follows:

Article 1 – General provisions

1. The words and expressions used in this Protocol shall be interpreted within the meaning of the Convention.
2. The provisions of the Convention shall apply to the extent that they are compatible with the provisions of this Protocol.

Article 2 – Persons having fled from the sentencing State

1. Where a national of a Party who is the subject of a sentence imposed in the territory of another Party as a part of a final judgment, seeks to avoid the execution or further execution of the sentence in the sentencing State by fleeing to the territory of the former Party before having served the sentence, the sentencing State may request the other Party to take over the execution of the sentence.
2. At the request of the sentencing State, the administering State may, prior to the arrival of the documents supporting the request, or prior to the decision on that request, arrest the sentenced person, or take any other measure to ensure that the sentenced person remains in its territory, pending a decision on the request. Requests for provisional measures shall include the information mentioned in paragraph 3 of Article 4 of the Convention. The penal position of the sentenced person shall not be aggravated as a result of any period spent in custody by reason of this paragraph.
3. The consent of the sentenced person shall not be required to the transfer of the execution of the sentence.

Article 3 – Sentenced persons subject to an expulsion or deportation order

1. Upon being requested by the sentencing State, the administering State may, subject to the provisions of this Article, agree to the transfer of a sentenced person without the consent of that person, where the sentence passed on the latter, or an administrative decision consequential to that sentence, includes an expulsion or deportation order or any other measure as the result of which that person will no longer be allowed to remain in the territory of the sentencing State once he or she is released from prison.

2. The administering State shall not give its agreement for the purposes of paragraph 1 before having taken into consideration the opinion of the sentenced person.
3. For the purposes of the application of this Article, the sentencing State shall furnish the administering State with:
 - a. a declaration containing the opinion of the sentenced person as to his or her proposed transfer, and
 - b. a copy of the expulsion or deportation order or any other order having the effect that the sentenced person will no longer be allowed to remain in the territory of the sentencing State once he or she is released from prison.
4. Any person transferred under the provisions of this Article shall not be proceeded against, sentenced or detained with a view to the carrying out of a sentence or detention order, for any offence committed prior to his or her transfer other than that for which the sentence to be enforced was imposed, nor shall he or she for any other reason be restricted in his or her personal freedom, except in the following cases:
 - a. when the sentencing State so authorises: a request for authorisation shall be submitted, accompanied by all relevant documents and a legal record of any statement made by the convicted person; authorisation shall be given when the offence for which it is requested would itself be subject to extradition under the law of the sentencing State or when extradition would be excluded only by reason of the amount of punishment;
 - b. when the sentenced person, having had an opportunity to leave the territory of the administering State, has not done so within 45 days of his or her final discharge, or if he or she has returned to that territory after leaving it.
5. Notwithstanding the provisions of paragraph 4, the administering State may take any measures necessary under its law, including proceedings *in absentia*, to prevent any legal effects of lapse of time.
6. Any contracting State may, by way of a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, indicate that it will not take over the execution of sentences under the circumstances described in this Article.

Article 4 – Signature and entry into force

1. This Protocol shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and the other States signatory to the Convention. It shall be subject to ratification, acceptance or approval. A Signatory may not ratify, accept or approve this Protocol unless it has previously or simultaneously ratified, accepted or approved the Convention. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
2. This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the deposit of the third instrument of ratification, acceptance or approval.

3. In respect of any signatory State which subsequently deposits its instrument of ratification, acceptance or approval, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit.

8 Article 5 – Accession

1. Any non-member State which has acceded to the Convention may accede to this Protocol after it has entered into force.
2. In respect of any acceding State, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of the instrument of accession.

8 Article 6 – Territorial application

1. Any State may at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Protocol shall apply.
2. Any Contracting State may, at any later date, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Protocol to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
3. Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 7 – Temporal application

This Protocol shall be applicable to the enforcement of sentences imposed either before or after its entry into force.

8 Article 8 – Denunciation

1. Any Contracting State may at any time denounce this Protocol by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
2. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.
3. This Protocol shall, however, continue to apply to the enforcement of sentences of persons who have been transferred in conformity with the provisions of both the Convention and this Protocol before the date on which such denunciation takes effect.
4. Denunciation of the Convention automatically entails denunciation of this Protocol.

Article 9 – Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, any Signatory, any Party and any other State which has been invited to accede to the Convention of:

- a. any signature;
- b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c. any date of entry into force of this Protocol in accordance with Articles 4 or 5;
- d. any other act, declaration, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this eighteenth day of December 1997, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the other States signatory to the Convention and to any State invited to accede to the Convention.

Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées
Strasbourg, 18.XII.1997

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, et les autres Etats signataires du présent Protocole,

Désireux de faciliter l'application de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, qui a été ouverte à la signature^{9e} à Strasbourg le 21 mars 1983 (ci-après dénommée «la Convention») et, en particulier, de poursuivre ses objectifs énoncés de servir les intérêts d'une bonne administration de la justice et de favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées;

Conscients du fait que de nombreux Etats ne peuvent pas extradier leurs propres ressortissants;

Considérant qu'il est par ailleurs souhaitable de compléter la Convention à certains égards,

Sont convenus de ce qui suit:

10Article 1 – Dispositions générales

1. Les termes et expressions employés dans le présent Protocole doivent être interprétés au sens de la Convention.
2. Les dispositions de la Convention sont applicables dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du présent Protocole.

10Article 2 – Personnes évadées de l'Etat de condamnation

1. Lorsqu'un ressortissant d'une Partie, qui a fait l'objet d'une condamnation définitive prononcée sur le territoire d'une autre Partie, vise à se soustraire à l'exécution ou à la poursuite de l'exécution de la condamnation dans l'Etat de condamnation, en se réfugiant sur le territoire de la première Partie avant d'avoir accompli la condamnation, l'Etat de condamnation peut adresser à la première Partie une requête tendant à ce que celle-ci se charge de l'exécution de la condamnation.
2. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise peut, avant la réception des pièces à l'appui de la requête ou dans l'attente de la décision relative à cette requête, procéder à l'arrestation de la personne condamnée ou prendre toute autre mesure propre à garantir qu'elle demeure sur son territoire dans l'attente d'une décision concernant la requête. Toute demande dans ce sens est accompagnée des informations mentionnées dans le paragraphe 3 de l'article 4 de la Convention. L'arrestation à ce titre de la personne condamnée ne peut pas conduire à une aggravation de sa situation pénale.
3. Le transfert de l'exécution ne nécessite pas le consentement de la personne condamnée.

Article 3 – Personnes condamnées frappées d'une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière

1. Sur demande de l'Etat de condamnation, l'Etat d'exécution peut, sous réserve de l'application des dispositions de cet article, donner son accord au transfèrement d'une personne condamnée sans le consentement de cette dernière lorsque la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci, ou une décision administrative prise à la suite de cette condamnation, comportent une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière ou toute autre mesure en vertu de laquelle cette personne, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l'Etat de condamnation.
2. L'Etat d'exécution ne donne son accord aux fins du paragraphe 1^{er} qu'après avoir pris en considération l'avis de la personne condamnée.
3. Aux fins de l'application de cet article, l'Etat de condamnation fournit à l'Etat d'exécution:
 - a. une déclaration contenant l'avis de la personne condamnée en ce qui concerne son transfèrement envisagé, et

- b. une copie de la mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière ou de toute autre mesure en vertu de laquelle la personne condamnée, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l'Etat de condamnation.
4. Toute personne qui a été transférée en application de cet article n'est ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur au transfèrement, autre que celui ayant motivé la condamnation exécutoire, sauf dans les cas suivants:
- a. lorsque l'Etat de condamnation l'autorise: une demande est présentée à cet effet, accompagnée des pièces pertinentes et d'un procès-verbal judiciaire consignait les déclarations de la personne condamnée; cette autorisation est donnée lorsque l'infraction pour laquelle elle est demandée entraînerait elle-même l'extradition aux termes de la législation de l'Etat de condamnation, ou lorsque l'extradition serait exclue uniquement à raison du montant de la peine;
- b. lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne condamnée n'a pas quitté, dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'Etat d'exécution, ou si elle y est retournée après l'avoir quitté.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 du présent article, l'Etat d'exécution peut prendre les mesures nécessaires conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut, en vue d'une interruption de la prescription.
6. Tout Etat contractant peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer qu'il ne prendra pas en charge l'exécution de condamnations sous les conditions énoncées dans le présent article.

11Article 4 – Signature et entrée en vigueur

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats signataires de la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
3. Pour tout Etat signataire qui déposera ultérieurement son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt.

11Article 5 – Adhésion

1. Tout Etat non membre qui a adhéré à la Convention pourra adhérer au présent Protocole après son entrée en vigueur.
2. Pour tout Etat adhérent, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion.

12Article 6 – Application territoriale

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent protocole.
2. Tout Etat contractant peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

12Article 7 – Application dans le temps

Le présent Protocole sera applicable à l'exécution des condamnations prononcées soit avant soit après son entrée en vigueur.

12Article 8 – Dénonciation

1. Tout Etat contractant peut à tout moment dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
3. Toutefois, le présent Protocole continuera à s'appliquer à l'exécution des condamnations de personnes transférées conformément aux dispositions de la Convention ou du présent Protocole avant que la dénonciation ne prenne effet.
4. La dénonciation de la Convention entraîne de plein droit celle du présent Protocole.

12

Article 9 – Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Signataire, à toute Partie et à tout autre Etat qui a été invité à adhérer à la Convention:

- a. toute signature;
- b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
- c. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 4 et 5;
- d. tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 18 décembre 1997, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats signataires de la Convention et à tout Etat invité d'adhérer à la Convention.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati Strasbourg, 18.XII.1997

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari del presente Protocollo, nell'intento di facilitare l'applicazione della Convenzione sul trasferimento dei condannati, aperta alla firma il 21 marzo 1983 a Strasburgo (di seguito: «la Convenzione») e, in particolare, di perseguire gli obiettivi, in essa enunciati, di servire gli interessi di una buona amministrazione della giustizia e di favorire il reinserimento sociale dei condannati;

consapevoli del fatto che molti Stati non possono estradare i propri cittadini;

considerato che è altresì opportuno completare la Convenzione su alcuni punti, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Disposizioni generali

1. I termini e le espressioni utilizzati nel presente Protocollo devono essere interpretati ai sensi della Convenzione.

2. Le disposizioni della Convenzione sono applicabili nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni del presente Protocollo.

Art. 2 Persone evase dallo Stato di condanna

1. Quando un cittadino di una Parte, che è stato oggetto di una condanna definitiva pronunciata nel territorio di un'altra Parte, tenta di sottrarsi all'esecuzione o alla continuazione dell'esecuzione della condanna nello Stato di condanna, rifugiandosi nel territorio della prima Parte prima di aver scontato la pena, lo Stato di condanna può chiedere alla prima Parte di incaricarsi dell'esecuzione di detta condanna.
2. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato d'esecuzione può, prima di ricevere la documentazione a sostegno della richiesta, o in attesa della decisione relativa a tale richiesta, procedere all'arresto del condannato, o adottare qualsiasi altra misura idonea a garantire che esso rimanga nel suo territorio in attesa di una decisione relativa alla richiesta. Le domande in tal senso sono accompagnate dalle informazioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 della Convenzione. L'arresto a tale titolo del condannato non può comportare un aggravamento della situazione penale dello stesso.
3. Per il trasferimento dell'esecuzione non è necessario il consenso del condannato.

Art. 3 Condannati oggetto di un provvedimento di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera

1. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato d'esecuzione può, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, dare il proprio consenso al trasferimento di un condannato senza il consenso di quest'ultimo quando la condanna pronunciata nei suoi confronti, o una decisione amministrativa presa in seguito a tale condanna, comportano una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera o qualsiasi altra misura in applicazione della quale il condannato, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.
2. Lo Stato d'esecuzione dà il proprio consenso ai sensi del paragrafo 1 solo dopo aver considerato il parere del condannato.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, lo Stato di condanna fornisce allo Stato d'esecuzione:
 - a) una dichiarazione contenente il parere del condannato riguardo al suo eventuale trasferimento, e
 - b) una copia del provvedimento di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera o di qualsiasi altra misura in applicazione della quale il condannato, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.
4. Ogni persona trasferita in applicazione del presente articolo non sarà perseguita, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o sottoposta ad altra restrizione della libertà personale, per un qualsiasi fatto, anteriore al trasferimento, diverso da quello che ha motivato la condanna esecutiva, ad eccezione dei seguenti casi:

- a) quando lo Stato di condanna lo autorizza: a tale scopo viene presentata una domanda, corredata della relativa documentazione e di un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni del condannato; tale autorizzazione viene data quando lo stesso reato per cui viene richiesta prevede l'extradizione conformemente alla legislazione dello Stato di condanna, o quando l'extradizione sarebbe esclusa solo in ragione dell'entità della pena;
 - b) quando, avendo avuto la possibilità di farlo, il condannato non ha lasciato, nei quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, il territorio dello Stato d'esecuzione, o se vi è ritornato dopo averlo lasciato.
5. Nonostante le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, lo Stato d'esecuzione può adottare le misure necessarie, conformemente alla propria legislazione, ivi compreso il ricorso ad un procedimento in contumacia, ai fini di una interruzione della prescrizione.
 6. Ogni Stato contraente può, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare che non procederà all'esecuzione di condanne alle condizioni di cui al presente articolo.

Art. 4 Firma ed entrata in vigore

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati firmatari della Convenzione. Esso è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato firmatario non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere precedentemente o contemporaneamente ratificato, accettato o approvato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
3. Per ogni Stato firmatario che depositerà successivamente lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito.

Art. 5 Adesione

1. Ogni Stato non membro che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore.
2. Per ogni Stato aderente, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione.

Art. 6 Applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o adesione, indicare il o i territori ai quali si applica il presente Protocollo.
2. Ogni Stato contraente può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Per tale territorio, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in applicazione dei due paragrafi precedenti può essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 7 Applicazione temporale

Il presente Protocollo è applicabile all'esecuzione delle condanne pronunciate anteriormente o successivamente alla sua entrata in vigore.

Art. 8 Denuncia

1. Ogni Stato contraente può in qualsiasi momento denunciare il presente Protocollo, mediante notifica da indirizzare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
3. Il presente Protocollo, tuttavia, continua ad essere applicato per l'esecuzione di condanne relative a persone che sono state trasferite conformemente alle disposizioni della Convenzione o del presente Protocollo prima che la denuncia abbia effetto.
4. La denuncia della Convenzione comporta di diritto la denuncia del presente Protocollo.

Art. 9 Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa ad ogni Stato firmatario, a ogni Parte, nonché a ogni altro Stato che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione:

- a) tutte le firme;
- b) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

- c) tutte le date di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 4 e 5 dello stesso;
- d) ogni altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà una copia autentica a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa agli altri Stati firmatari della Convenzione e ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione.